

Part-time personale insegnante scuole infanzia provinciale

Contratto di lavoro part-time del personale insegnante della scuola dell'infanzia

START

Lunedì 14 aprile 2025

Apertura del sistema

dalle ore 12:00

STOP

Lunedì 5 maggio 2025

Chiusura del sistema

alle ore 12:00

Cos'è

Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (tempo pieno).

A chi si rivolge

Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il personale insegnante delle scuole dell'infanzia con **contratto di lavoro tempo indeterminato** che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasformazione.

Decorrenza e durata del part-time

Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal 1° settembre di ogni anno.

TEMPORANEA

Il part-time viene autorizzato per la durata di un anno scolastico. Alla scadenza si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.

La prestazione lavorativa si articola al:

- 50% con tipologia orizzontale settimanale (12:30 ore)
- 60% con tipologia orizzontale settimanale (15:00 ore)
- 50% con tipologia verticale annuale su 6 mesi
- 66% con tipologia verticale annuale su 8 mesi

PLURIENNALE

Il part-time pluriennale viene autorizzato per la durata di 5 anni scolastici.

Si configura come **un anno di riposo** a fronte di 4 anni scolastici in cui la prestazione lavorativa deve essere resa a tempo pieno.

L'articolazione PLURIENNALE è rivolta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di servizio pieno con una anzianità di servizio di almeno 10 anni.

L'anno di riposo può essere richiesto:

- Dal quarto anno scolastico, in caso di un'anzianità di servizio di almeno 10 anni
- Dal terzo anno scolastico, in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni
- Dal primo anno scolastico, in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni

Aspetti stipendiali/previdenziali

La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio, a fronte di 12:30 ore di servizio prestate, su 25 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione prevista per il tempo pieno.

Per il part-time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese, mentre nessuna remunerazione sarà corrisposta nei mesi in cui non è svolta la prestazione lavorativa.

Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all'80% della retribuzione per tutti i 5 anni.

Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.

È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.

Quando fare richiesta

Ogni anno, attraverso una circolare inviata solitamente nei mesi di marzo/aprile, vengono fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di:

- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale annuale
- articolazione pluriennale dell'orario di lavoro
- rinuncia e/o rinvio del periodo di riposo

Come fare richiesta

TEMPORANEA

Va compilata **esclusivamente con modalità ONLINE** accedendo allo “ [Sportello del dipendente](#) ” e seguendo le istruzioni per la compilazione e inoltro della richiesta.

PLURIENNALE

Deve essere presentata compilando l'apposito modello* (allegato alla circolare) che dovrà poi essere trasmesso al Servizio Attività educative per l'infanzia per l'acquisizione del parere del Dirigente.

Accoglimento delle domande di part-time

I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica del personale a tempo pieno per l'anno scolastico di riferimento e nel rispetto dei seguenti limiti per scuola:

NUMERO SEZIONI	NUMERO MASSIMO INSEGNANTI A PART-TIME
1	1
2	2
3	3 (*)
4	3
5	4
6	5 (**)
7 e oltre	5

(*) o 2 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria richiedano il part-time a 12:30 ore settimanali e nella scuola medesima sia attivato il prolungamento d'orario di 15 ore settimanali;

(**) o 4 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria di part-time a 12:30 ore settimanali.

La graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è formata sulla base di titoli e punteggi stabiliti dall'art. 8 del CCDP 22.01.2007

Il rapporto di lavoro part-time è regolamentato dal punto di vista normativo da:

- [Accordo del 31 marzo 2025](#)
- [Accordo del 3 giugno 2024](#)
- [Accordo del 23 maggio 2023](#)
- [CCPD del 22 gennaio 2007](#)
- [CCPL del 17 ottobre 2003 artt. 25 e 26 e ss.mm.](#)
- Determinazione n. 94 del 23.06.2008

[Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola](#)

[Ufficio gestione rapporto lavoro personale della scuola](#)